

N. 5/2022 R.G.

**TRIBUNALE DI GENOVA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
UFFICIO FALLIMENTARE**

Il giudice delegato dott. Marino Ferrari, provvedendo sul ricorso depositato in data 17.5.2022 da:

Big Apple S.r.l. in Liquidazione (P. IVA. 01683420994), Numero REA: GE-427952, con sede legale in Genova (GE), Via di Brera 2/23, CAP 16121, in persona del Sig. Lupo Fabio Eugenio nato a Genova in data 06/10/1962 (C.F. LPUFGN62R06D969D), residente in Genova (GE), Via Lodovico Calda 45/28, in qualità di unico socio, liquidatore e legale rappresentate pro tempore della predetta società, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianvittorio Domini in forza di procura speciale in atti

avente ad oggetto la liquidazione del patrimonio della proponente;

visto l'art. 14 *quinques* L. 3/12;

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

esaminati gli atti allegati e, in particolare, la relazione particolareggiata del Dott. Alessandro Baronti, nominato gestore della crisi dal Tribunale di Genova in data 10.12.2021;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/12 e non emergano dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto che il gestore ha attestato che la società ricorrente non è un soggetto fallibile per mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F.;

vista la dichiarazione di consenso alla pubblicazione degli atti;

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio della ricorrente;

nomina liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012, il Dott. Alessandro Baronti con studio in Lavagna (GE), Corso Risorgimento 4/1 A;

dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento non diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che, a cura del professionista sopra nominato per la liquidazione e a spese del ricorrente, venga data pubblicità del predetto ricorso e del presente decreto, mediante pubblicazione integrale, sul sito internet

<http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dalla ricorrente al professionista nominato per la liquidazione entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate;

dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui la proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;

ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

dispone la cessazione degli effetti delle cessioni del quinto e delle assegnazioni su pignoramento presso terzi dalla data del presente provvedimento in virtù dell'applicazione dell'art. 44 L.Fall.;

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dichiara che il presente decreto è titolo esecutivo e ne dispone l'esecuzione a cura del liquidatore;

precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

IL PRESENTE DECRETO DEVE INTENDERSI EQUIPARATO ALL'ATTO DI PIGNORAMENTO

Genova, 21.5.2022

Il Giudice

Marino Ferrari